



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**AL DR...OMISSIS...,  
STUDIO ...OMISSIS...  
(PEC: .....)**

Roma, 3 novembre 2015, prot. 222.697

**Oggetto: PMI innovative – quesito in merito al requisito di certificazione dei bilanci di cui all'art. 4, comma 1, lett. (b) del D.L. 3/2015**

---

Con nota mail del 22 settembre, è stato posto un quesito, anche con riferimento alla Circolare 3682/C del 3 settembre 2015, in materia di certificazione dei bilanci, come riveniente dalla disciplina in materia di PMI innovative.

In particolare si richiede “conferma in merito alla inclusione della fattispecie di incarico di revisione contabile "volontaria" nella previsione di "certificazione dell'ultimo bilancio" da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. (b) del D.L. 3/2015. L'incarico di revisione può infatti essere del tipo "volontario", ossia volontariamente conferito dalla società al revisore o alla società di revisione, ovvero del tipo "legale", disciplinato dal D. Lgs. 39/2010 in quanto a principi, svolgimento, termini e condizioni. Le due tipologie di incarico sono previste e contemplate, come noto, dai Principi di Revisione ISA Italia adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato, ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.lgs. 39/2010, e in particolare dai Principi ISA Italia 200 e ISA Italia 210 che prevedono per tutti gli aspetti di affidamento dell'incarico di revisione ulteriori specifiche o informazioni per il caso in cui l'incarico sia di revisione legale e quindi in applicazione del D. Lgs. 39/2010. Entrambi gli incarichi danno luogo all'emissione, da parte del revisore o della società di revisione, di una relazione di certificazione del bilancio e di giudizio dello stesso, come previsto dal Principio di Revisione ISA Italia 700 (che prevede particolari specifiche o informazioni per il caso in cui l'incarico sia di revisione legale e quindi in applicazione del D. Lgs. 39/2010). Nel caso della revisione "legale" la relazione è diretta all'assemblea dei soci, che ne prende atto, mentre nel caso di revisione "volontaria" la relazione è diretta all'organo amministrativo, ma entrambi i documenti sono parimenti disponibili per lo scopo della qualificazione quale PMI innovativa, sono redatti secondo i medesimi criteri, determinano analoghe responsabilità per il revisore emittente, e sono conservate dallo stesso e dalla società richiedente secondo i medesimi criteri e principi.”

Si precisa inoltre nel quesito che la limitazione al solo tipo di incarico di revisione "legale" del termine "certificazione" indicato nella norma in oggetto possa essere particolarmente onerosa e vincolante per le società interessate (diversamente alla *ratio* di snellimento e alleggerimento degli oneri che caratterizza l'orientamento di questo Ministero), dal momento che l'incarico di revisione



legale prevede per esempio un termine minimo di durata dell'incarico (addirittura un triennio), con la determinazione dei compensi in anticipo, mentre la revisione volontaria consente alle società di attribuire incarichi anche annuali, rivedendone i compensi di anno in anno, ponendo in competizione via via diversi revisori, etc.”

Si rileva preliminarmente che la disposizione normativa di cui in oggetto si limita a richiamare testualmente il requisito della "certificazione" di bilancio per la qualificazione della società quale PMI innovativa, senza operare alcuna distinzione o precisazione in merito alla tipologia di incarico conferito al revisore o società di revisione, in termini di revisione volontaria o legale.

Si rileva altresì che il legislatore ha voluto introdurre *extra ordinem* l'obbligo generalizzato per tutte le società che perseguano l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, indipendentemente dal tipo sociale e dal fatturato, introducendo pertanto “*ex lege*” un obbligo. Pertanto, accanto alle fattispecie previste dagli articoli 2409 bis del Codice civile e a quelle previste per gli enti giuridici partecipati da un ente locale, il legislatore introduce anche la fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. in oggetto.

Si ritiene pertanto, secondo anche quanto ritenuto dalla dottrina, che il *discrimen* tra revisione legale e volontaria sia dato esclusivamente dal richiamo (o meno) normativo dell'obbligo. Ciò appare chiaramente evidenziato nell'art. 2477 Codice civile, con riferimento alle società a responsabilità limitata, dove alla previsione di revisione volontaria di cui al primo comma, corrisponde una previsione di revisione legale di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni ivi previste.

Inoltre, appare evidente che la scelta operata dal legislatore è finalizzata alla tutela del mercato, da realizzarsi sia in sede di verifica dinamica dei requisiti da parte degli organi a ciò preposti, sia in sede di verifica da parte degli eventuali *customer* della società. Da ciò si deduce che la relazione deve essere rivolta all'assemblea (affinché ne prenda atto propedeuticamente all'approvazione del bilancio) e non agli organi di direzione ed amministrazione della società.

Pertanto a legislazione invariata si ritiene che non possa aderirsi a quanto proposto dal quesito, pur riconoscendo che le motivazioni addotte (in termini di semplificazione e riduzione di spesa a carico dell'impresa) siano meritevoli di una riflessione *de jure condendo*.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)  
F.to Vecchio